

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA AD ORIENTAMENTO PROFESSIONALE IN
"TECNOLOGIE PER L'INDUSTRIA INTELLIGENTE" (CLASSE L-P03 PROFESSIONI TECNICHE INDUSTRIALI E
DELL'INFORMAZIONE)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione.....	pag. 2
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale.....	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....	pag. 5
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....	pag. 5
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	pag. 5
Art. 9 – Piani di studio	pag. 6
Art. 10 – Prova finale	pag. 6
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 7
Art. 12 – Tutorato	pag. 8
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 8
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....	pag. 8
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	pag. 9

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecnologie per l'Industria Intelligente (classe L-P03), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Laurea in Tecnologie per l'Industria Intelligente, di seguito indicato con CCdL, o in sua assenza, il Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria, di seguito indicato CdD, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Il CdS prevede l'accesso a numero programmato ai sensi del D.M. 6/2019 e successive modifiche e integrazioni intervenute. Le modalità di accesso sono regolate da apposito bando.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare e dei fondamenti delle scienze sperimentali.
3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso un test di ingresso. Agli studenti che non partecipano al test e a quelli che, avendovi partecipato, non hanno riportato un esito positivo vengono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (di seguito OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso con le seguenti modalità: superamento di un test di recupero degli OFA. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso.
4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.
5. In vista dell'accesso al primo anno, sono organizzate attività formative facoltative per lo studente nella forma di Corsi Introduttivi aventi per oggetto le conoscenze e competenze costituenti la preparazione iniziale richiesta.
6. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative che consistono nell'erogazione di corsi introduttivi di matematica e nello svolgimento di incontri in preparazione del test di recupero OFA.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.
2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale

organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.universitaly.it oppure sul sito www.dismi.unimore.it.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale www.universitaly.it oppure sul sito www.dismi.unimore.it.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Non è consentito lo svolgimento di accertamenti parziali in itinere (prove in itinere) su iniziativa personale del singolo docente. Resta aperta la possibilità, da parte del CdD, di deliberare in merito all'organizzazione di periodi dedicati allo svolgimento di prove in itinere coordinate nell'ambito del CdS, senza apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata mediante una prova di idoneità o attraverso il superamento del Test di Lingua Inglese del Centro Linguistico di Ateneo. Le competenze e conoscenze acquisite per le ulteriori attività diverse dal tirocinio verranno verificate tramite prova scritta e/o orale.

I risultati degli stages/tirocini verranno verificati, per ogni tirocinio, dal referente del Dipartimento indicato nella convenzione tramite la valutazione di una relazione scritta preparata dallo studente.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti da apposita Commissione che ricercherà la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

7. Per ogni attività formativa sono previsti almeno sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) nel periodo di interruzione delle lezioni, comunicati con congruo preavviso dal docente. Per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Tale possibilità è estesa anche agli studenti iscritti al terzo anno di corso limitatamente al periodo da ottobre a dicembre.

Per ogni attività formativa, il docente incaricato può non consentire l'iscrizione agli appelli d'esame nel caso di esito negativo della prova per un dato numero di appelli (definito dal docente stesso) precedentemente svolti nell'anno solare o nell'Anno Accademico. Tale possibilità di limitazione dell'iscrizione agli esami dovrà essere comunicata agli studenti contestualmente all'inizio delle lezioni e dovrà altresì essere riportata nella scheda dell'insegnamento consultabile via web. Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CdD dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.
2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
3. Lo studente decade dallo status di iscritto qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera di una apposita commissione incaricata di valutare i piani di studio secondo i seguenti criteri:

a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è non inferiore a 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dalla commissione;

b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è non inferiore al 50%. Ulteriori riconoscimenti o eventuali mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dalla commissione;

c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta sarà valutata caso per caso dalla commissione appositamente istituita.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo. In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.

Art. 9 – Piani di studio

1. La presentazione di piani di studio individuali è di norma esclusa per gli studenti iscritti al primo anno. Per gli anni di corso successivi al primo, gli studenti possono presentare un piano di studio che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo escluse quelle che presentino contenuti palesemente ripetitivi dei contenuti già erogati negli insegnamenti obbligatori del piano di studio e che, per tale motivazione, sono considerate come già sostenute. Il CdD si riserva la possibilità di redigere un elenco di tali attività formative non coerenti con il progetto formativo e di pubblicizzarlo tramite i canali messi a disposizione dal Dipartimento e dall'Ateneo. Il riconoscimento di crediti maturati da esami sostenuti presso altri Atenei, in sostituzione ad insegnamenti obbligatori del piano di studio, da parte di studenti iscritti al CdS non è di norma accettato, e deve comunque essere approvato dal CdD. Resta valido quanto stabilito dall'Art. 8 del presente regolamento per quel che riguarda il riconoscimento dei crediti, maturati prima dell'avvenuto trasferimento, da parte degli studenti non ancora iscritti al CdS che fanno domanda di trasferimento. Le scelte relative a tali attività sono effettuate tramite le modalità messe a disposizione dall'Ateneo e tramite le procedure sviluppate e deliberate dal CdD. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è reperibile all'indirizzo <http://www.dismi.unimore.it/>, comunque non oltre il 15 giugno.

3. Il CdD valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 luglio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto di presentare entro il 10 settembre una nota scritta alla quale il CdD risponderà con apposita delibera.

4. Non è consentito mutuare le attività di base e caratterizzanti da corsi di studio non a orientamento professionale.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consisterà nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata, sotto la supervisione di un docente o un ricercatore e di un tutor aziendale o libero professionista, presso imprese, aziende, studi professionali,

amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali. Le attività relative alla preparazione della prova finale dovranno essere coordinate con le attività relative al tirocinio. Nel caso in cui lo studente abbia svolto il tirocinio o la tesi presso un istituto od un'azienda estera, l'elaborato presentato dallo studente potrà essere redatto in lingua inglese. In questo caso dovrà essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Lo studente, dopo aver conseguito non meno di 120 CFU, concorda con un docente o un ricercatore l'argomento e la modalità di svolgimento della prova finale. Lo studente chiede la nomina del relatore sulla base di apposita richiesta al Presidente del CdS, che ha la facoltà di approvare o rigettare con apposita motivazione. Il relatore nominato dal Presidente del CdS relaziona in merito alla commissione.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da cinque membri. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Direttore del Dipartimento ovvero dal professore di più alto grado e di maggiore anzianità in ruolo.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

In particolare, sono da considerarsi elementi rilevanti: il contributo originale del candidato, l'impegno profuso, la brillantezza dell'esposizione.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

- a) della media ponderata sui crediti dei voti registrati negli insegnamenti che prevedono una votazione;
- b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 5.5 punti, incluso l'eventuale arrotondamento;
- c) agli studenti che si laureano entro il III anno accademico dalla immatricolazione è assegnato 1 (uno) punto aggiuntivo.
- d) agli studenti che hanno svolto un periodo di studio all'estero è assegnato 1 (uno) punto aggiuntivo, non cumulabile con il punto aggiuntivo dovuto alla laurea entro il III anno accademico.
- e) Sarà attribuito 1 punto di bonus agli studenti che abbiano svolto il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment".

4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdL organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdL può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdL assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente del CdS è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il Dipartimento vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente del CdS è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso il Dipartimento (o Scuola) è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.dismi.unimore.it

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.